

Dal 3 dicembre al 18 gennaio vota Anffas Onlus su  **ilMioDono**
La rete della solidarietà di UniCredit

- ✓ Collegati a www.ilmiodono.it
- ✓ Cerca **Anffas Onlus**
- ✓ **Vota** tramite Facebook, Twitter, Google Plus o con la tua mail

Senza spendere nulla potrai aiutare Anffas a vincere fino a 12.000 euro!

Un anno di nuovo ISEE Anffas: un sistema iniquo e malamente applicato

All'inizio di gennaio del 2015 entrava in vigore il nuovo ISEE con la speranza che ci fosse un indicatore oggettivo ed omogeneo della condizione economica di chi avesse voluto accedere alle cc.dd. "prestazioni sociali agevolate", tale per cui, in qualunque parte d'Italia, chi avesse più necessità di accesso a sostegni e servizi potesse farlo senza che le minori sue risorse potessero determinare una barriera insormontabile o comunque iniqua.

Rispetto al precedente ISEE erano state prese in considerazione tutta una serie di circostanze, soprattutto connesse alla condizione di disabilità, incidenti in negativo su tale processo di accesso, onde poter meglio calcolare la reale condizione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata e/o quella della sua famiglia (per le prestazioni in cui occorre tener presente la condizione economica dell'intero nucleo familiare) e poter così superare disuguaglianze e gravi ed inique barriere.

Purtroppo, a parere di Anffas, il fine di cui sopra è stato raggiunto solo in minima parte, visto che, considerando più variabili, in alcuni casi il sistema dà una rappresentazione più veritiera della condizione economica del richiedente e della propria famiglia; ciò, però, non toglie, che, nella costruzione generale del nuovo impianto, vi siano elementi di forte iniquità per la generalità delle persone con disabilità (vedi, per esempio, l'inserimento, nel calcolo dell'ISEE, delle provvidenze economiche connesse all'invalidità civile), alcuni dei quali non verrebbero neppure meno anche laddove si dovessero applicare, anche all'esito dell'atteso pronunciamento del Consiglio di Stato, le sentenze del Tar Lazio n. 2454-2458-2459/2015 che hanno già giustamente dichiarato l'illegittimità di più parti del nuovo ISEE.

A tutto ciò occorre aggiungere la grave inoperatività ed inottemperanza di coloro (Governo, Regioni, Enti Locali, ecc..) che sia dovevano dare attuazione al nuovo ISEE sia, nel frattempo,

dovevano dar seguito alle ridette sentenze, avendo così generato un grave corto circuito nell'intero sistema di accesso al welfare.

Circa le criticità inerenti l'impianto in generale del DPCM 159/2013 (che ha introdotto il nuovo ISEE), occorre ricordare che Anffas, già durante i lavori di riforma, aveva espresso forti dubbi su aspetti, che purtroppo, poi, durante questo primo anno di applicazione del nuovo ISEE, hanno prestato il fianco a grossi problemi per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Propriamente sull'impianto generale del DPCM occorre evidenziare, anche rispetto al vecchio ISEE:

- Computo, nella condizione economica del richiedente e della sua famiglia da considerare per il calcolo dell'ISEE, degli emolumenti economici ricevuti da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare per invalidità e/o condizione di disabilità o non autosufficienza. È, infatti, iniquo considerare, ad esempio, per l'acquisto di un abbonamento facilitato ai trasporti locali da parte di un fratello di una persona con disabilità, un ISEE che tenga anche conto dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità erogata all'altro familiare con disabilità, vedendo in tali emolumenti una fonte di arricchimento per la famiglia rispetto ad una famiglia, che a parità di requisiti (reddituale, patrimoniale, di numero di componenti), non abbia, e quindi non calcoli, la ridetta indennità.

In tali casi le provvidenze, utili per soddisfare esigenze di assistenza continuativa e di sostentamento di chi, per tale condizione personale, non riesce a procurarsi altrimenti un proprio reddito (per eliminare, quindi, il gap iniziale della persona con disabilità), vengono a non poter essere più utilizzate per tale fine, perché determinano, comunque, dall'altra parte, un maggior ISEE e quindi un maggiore esborso per ogni altro servizio (o per l'abbonamento ai trasporti, nell'esempio sopra ricordato), che dovrebbe essere agevolato.

Questo lo si avverte ancor di più in presenza di pluridisabilità e l'accesso alle prestazioni previdenziali per ciascuna di esse, verificandosi il paradosso che, a fronte di un maggiore disagio e della necessità di maggiori interventi previdenziali per eliminare il gap iniziale, si calcolerebbero però tutti gli interventi economici come ricchezza con innalzamento esponenziale dell'ISEE e quindi maggiori esborsi o, addirittura, diniego per l'accesso ai servizi ed a tutti gli altri interventi sociali agevolati (anche riconosciuti ai cittadini privi di disabilità).

Del resto, lo stesso Tar Lazio, con le sentenze nn. 2454 – 2458- 2459/2015, ha stabilito l'illegittimità del computo nell'ISEE di tali provvidenze visto che le stesse non sono da considerare "reddito", ossia un incremento di ricchezza per la famiglia, ma un intervento parziale di riequilibrio dell'enorme gap iniziale vissuto dalle persone con disabilità (vedasi anche solo i mancati introiti per la mancata possibilità di accesso ad un degno reddito da lavoro), cui va sicuramente aggiunto anche l'utilizzo di franchigie (ossia abbattimento della componente patrimoniale dell'ISEE) volte a compensare la deprivazione materiale cui sono sottoposte le persone con disabilità e le loro famiglie per procurarsi sostegni e supporti, utili a rimetterle in condizioni di pari opportunità rispetto alle altre persone.

Pur se le tre ridette sentenze del Tar dovessero essere annullate nel giudizio attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato, rimarrebbero comunque validi tutti gli argomenti più sopra esplicitati e, quindi, occorrerebbe in ogni caso modificare le relative norme del DPCM.

- Previsioni di inidonee franchigie per abbattere (intervenendo sulla componente reddituale) il calcolo dell'ISEE, visto che le spese per la disabilità e per eliminare la mancanza di pari

opportunità connesse a tale condizione subiscono costanti aumenti e sono causa di forte e progressivo impoverimento delle famiglie, anche in considerazione del fatto che la stessa iniquità si acuirebbe, anno per anno, per la mancata previsione di criteri di indicizzazioni delle franchigie stesse.

Tra l'altro, le franchigie tengono solo conto della diversa entità della condizione di disabilità (media/grave/di non autosufficienza), ma non anche della condizione di pluridisabilità, con l'aumento esponenziale della deprivazione materiale, che, invece, viene compensato solo come chi ne presenta solo una.

Vi è anche da considerare che il Tar Lazio, nella sentenza n. 2459/2015, nell'analizzare l'incremento di 1.500 - 2.000 - 2.500 euro per ciascuna delle tre franchigie nel caso di ISEE per i minori, ha dichiarato illegittime le franchigie stesse, così come strutturate, per un' *"indistinta differenziazione tra disabili maggiorenni e minorenni, consentendo un incremento di franchigia solo per quest'ultimi, senza considerare l'effettiva situazione familiare del disabile maggiorenne."*

Come già detto, tale sentenza, unitamente alle altre due, è stata impugnata dal Governo innanzi al Consiglio di Stato, che dopo l'ultima udienza del 3 dicembre u.s. deve, a giorni, pubblicare la relativa sentenza. Ma a prescindere da tale esito, vi è da evidenziare che tale incremento di soli 1.500-2.000- 2.5000 euro certo non va a compensare tutto il restante impianto di sfavore previsto per le famiglie, a cui interno vivono minori con disabilità, visto che, questi ultimi vengono erroneamente considerati sempre facenti parti del nucleo familiare e mai titolari di un ISEE ristretto, ossia calibrato solo sulle proprie personali situazioni economiche, come può accadere per i maggiorenni.

Occorre, quindi, eliminare l'iniquità, attraverso un ripensamento dei vari pesi nella costruzione delle franchigie (pluridisabilità, maggiore incidenza sul reddito familiare sia per maggiorenni che per minorenni per specifiche condizioni, indicizzazioni, ecc..)

- Esclusione dei minori con disabilità dalla possibilità, come per i maggiorenni, di utilizzo di un ISEE ristretto (non allargato all'intero nucleo familiare) per accedere a prestazioni socio-sanitarie, generando quindi maggiori probabilità di mancato accesso o di maggiori esborsi per la famiglia per partecipare al costo di tali prestazioni. Infatti, un maggiorenne con disabilità, titolare di indennità di accompagnamento e frequentante un servizio socio-sanitario dichiarerebbe, come ISEE per tale servizio, solo quello "ristretto", derivante dalla somma delle condizioni economiche proprie e dell'eventuale coniuge e/o figli (non dei genitori o dei fratelli); mentre il minore con disabilità (semmai addirittura diciassettenne prossimo alla maggiore età), titolare di indennità di accompagnamento e frequentante il medesimo servizio - sanitario, con il medesimo funzionamento, sarebbe costretto a dichiarare una condizione economica pari a quella dell'ISEE familiare, comprendendosi, quindi, anche quello dei genitori, a fronte solo di un dividendo nella scala di equivalenza maggiorato di solo 0,20 punti, ma in quanto minore, a prescindere dalla condizione di disabilità
- Impossibilità, proprio per i meno abbienti che non presentano dichiarazione dei redditi, di sottrarre dal calcolo della condizione reddituale utile per l'individuazione dell'ISEE "le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di

assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Infatti, l'art. 4 comma 3 lett. c) del DPCM riconosce la possibilità di sottrarre tutte tali spese fino ad un limite massimo assoluto di 5.000 euro, ma per una cifra corrispondente a quella indicata per le medesime spese nella propria dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tale detrazione non potrebbe essere applicata neppure nel calcolo ISEE, con l'ulteriore conseguente paradosso che un meno abbiente potrebbe ritrovarsi un ISEE più alto di un altro che invece presenta la dichiarazione dei redditi, anche a parità di spese mediche sostenute da entrambi.

- Eliminazione dalla scala di equivalenza (con cui si individua il dividendo finale rispetto alla somma delle situazioni economiche, reddituali e patrimoniali, dei singoli componenti il nucleo familiare) di una maggiorazione del dividendo pari al 50% per ogni componente con invalidità superiore al 66%. Rispetto al precedente ISEE, non viene quasi per nulla presa in considerazione la condizione di invalidità civile (specie quando questa è inferiore, seppur di pochissimo al 100%), laddove, invece, è notorio che tale condizione genera di per sé impoverimento, di cui deve tenersi conto in una "pesatura" equa delle variabili e delle dinamiche sociali che vive la persona titolare dell'ISEE e/o la sua famiglia. Né può considerarsi sufficiente la sostituzione della maggiorazione del dividendo con la previsione all'art. 4 del DPCM di una mera franchigia, che per le persone con invalidità civile anche pari al 99%, sarebbe molto bassa (anche qualora il Governo dovesse rivederle a seguito dell'annullamento, confermando le ridette sentenze del Tar).

In sostanza, con l'eliminazione di un incremento del dividendo nella scala di equivalenza, l'essere invalido anche al 99% porta ad una condizione di partenza nell'accesso ai servizi iniquamente uguale, a chi, invece, a parità di altre condizioni (carichi familiari, ecc.), non vive, per sé o per un proprio familiare, la condizione di disabilità estremamente onerosa da un punto di vista economico.

Ma il vero dramma delle persone con disabilità e delle loro famiglie si è già consumato, allorquando, sui territori, hanno avuto necessità di accedere ai servizi, visto che:

- 1) Nonostante le sentenze del Tar Lazio fossero immediatamente esecutive, in questi ultimi dieci mesi il Governo non ha espunto dal calcolo dell'ISEE le componenti ritenute illegittime, rimettendo mano all'impianto, con la conseguenza che le persone con disabilità e le loro famiglie, per accedere alle prestazioni sociali agevolate, sono tuttora costrette a presentare un ISEE, calcolato con regole illegittime, con il rischio di vedersi addossata una condizione economica più alta della realtà e, quindi di vedersi richiedere una compartecipazione non dovuta, o una più alta rispetto a quella effettivamente dovuta, o, addirittura, di non accedere proprio al servizio;
- 2) Anffas ha registrato che in molti casi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (da presentare per ottenere l'attestazione ISEE) è stata erroneamente indicata, dagli addetti alla compilazione, una condizione di disabilità di minore entità (quasi sempre indicando per un titolare di indennità di accompagnamento con stato di *handicap* grave una condizione, ai fini ISEE, di "gravità" e non già di "non autosufficienza") con l'applicazione di una minore franchigia ed un conseguente innalzamento dell'ISEE e del maggiore onere per l'accesso alle prestazioni;

- 3) Anffas ha registrato che in molti casi, anche a fronte di richiesta di ISEE per il solo accesso a prestazioni socio-sanitarie per maggiorenni con disabilità, gli addetti hanno calcolato o richiesto l'ISEE familiare (con il Mod.B1) e non già quello "ristretto" (con il MOD.B1rid), registrandone quindi erroneamente uno più alto;
- 4) In alcuni casi, erroneamente delle prestazioni rientranti nel novero di quelle "socio-sanitarie" con applicazione dell' "ISEE ristretto" (art. 6 DPCM) vengono qualificate come socio-assistenziali con la conseguenza di essere attivate a seguito della presentazione di un più alto ISEE familiare;
- 5) Molte Regioni, nel quadro della descritta incertezza, hanno dovuto derogare il termine (del 31.12.2014) entro il quale gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Consorzi Sociali Interprovinciali, ecc..) avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti di accesso, non dando, quindi, la possibilità alle persone con disabilità e alle loro famiglie di far rilevare la loro vera condizione economica, determinando un'autentica "torre di Babele", non risolta neppure ad un anno da tale termine;
- 6) Anffas sta registrando altresì che tra gli Enti che hanno già adottato dei regolamenti applicativi vi sono alcuni che iniquamente ed illogicamente prevedono – a fronte di ISEE nulli o con valori estremamente bassi – rilevanti quote di compartecipazione (sino al 70%, per es., della retta del servizio diurno), con una chiara vessatorietà rispetto a chi, trovandosi oggettivamente nella condizione di dovere essere sostenuto dal punto di vista economico, debba invece dover corrispondere somme elevatissime e per nulla compatibili con la propria condizione di vita materiale e con il rispetto della propria dignità. Infatti, Anffas, pur non pretendendo sempre la totale gratuità dei servizi si è battuta e continuerà a battersi, affinché la compartecipazione al costo, laddove sia imposta per legge o regolamento, sia sempre equa, simbolica e sostenibile, evitandosi quindi che anche con il nuovo ISEE si scarichi indirettamente sulle persone con disabilità e le loro famiglie la quasi totalità del costo dei servizi o addirittura si inibisca loro l'accesso agli stessi, determinando così impoverimento o maggiore segregazione.
- 7) Anffas sta registrando fortissime differenze in ambito regionale anche riguardo all'individuazione delle soglie di esenzione (ossia soglie di ISEE al di sotto delle quali il servizio spetta gratuitamente), dato che in alcune Regioni vi sono soglie bassissime (vedasi Puglia), in altre più alte (vedasi Liguria) ed in altre ancora non ve ne sono proprio (vedasi Lombardia), determinando quindi che a parità di condizioni e di ISEE, i cittadini, per il solo fatto di risiedere in un luogo o in un altro, subiscono trattamenti totalmente differenti;
- 8) Anffas sta iniziando a registrare anche la previsione, sui territori, di soglie massime di ISEE, al di sopra delle quali le prestazioni o non vengono erogate o vengono erogate a costo di mercato. Ma Anffas ha sempre indicato che la previsione di soglie massime non può determinare il diniego del servizio o il pagamento intero del servizio, visto che
 - le prestazioni sociali agevolate (specie se di tipo socio-sanitario) sono dei particolari facilitatori per il superamento di condizioni ambientali negative e discriminanti, che, se, invece, dovessero essere pagate interamente dal cittadino o addirittura non erogate, ripresenterebbero la situazione di partenza di disparità di opportunità rispetto agli altri cittadini per la partecipazione sociale, politica ed economica;
 - In ogni caso alcune prestazioni/servizi non sarebbero neppure acquisibili anche con ingenti risorse economiche a disposizione, perché non reperibili sul mercato locale, come



per esempio nel caso di negato accesso all'unico centro diurno socio-riabilitativo dell'Ambito di Zona.

Se l'analisi, come sopra rappresentata, corrisponde al vero, la domanda allora sorge spontanea: ma il "nuovo ISEE" non doveva rappresentare uno strumento di maggiore equità ed omogeneità che garantisse a tutti i cittadini, in particolare alle persone con disabilità ed ai loro familiari, di non essere più vessati e tartassati, ma anzi di accedere più facilmente alle prestazioni sociali agevolate?